



Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Legale di Ateneo

[D.R. n. 260/2013 del 19 febbraio 2013 - Modifiche](#)

[D.R. Prot. n. 5540 del 15 aprile 2011 - Emanazione](#)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio Legale dell'Ateneo, nonché la corresponsione dei compensi professionali, secondo quanto disposto dal d.lgs 165/2001, art. 12, dal vigente CCNL del comparto Università, art. 71, agli Avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo.

Articolo 2

Funzioni dell'Ufficio Legale

1. All'Ufficio Legale dell'Ateneo compete:

- la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione nelle cause di lavoro, civili, tributarie e amministrative, in cui essa sia parte attrice o convenuta nonché nelle eventuali fasi conciliative;
- l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata (cause davanti alle giurisdizioni superiori e cause davanti al TAR);
- la predisposizione di transazioni stragiudiziali, su richiesta degli organi accademici;
- la formulazione di pareri sulla legittimità di atti, contratti e provvedimenti aventi rilevanza anche esterna e sull'interpretazione della normativa di Ateneo, su richiesta degli organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, dei coordinatori amministrativi, segretari amministrativi, dei direttori operativi;
- il supporto agli uffici per l'attuazione della normativa in materia di accesso, privacy e nuove tecnologie.

Articolo 3

Organizzazione dell'Ufficio Legale

1. L'Ufficio Legale è organizzato come segue:

- Responsabile: assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dell'Ufficio, giudiziali, stragiudiziali e consultive. Promuove l'informazione e la collaborazione reciproca fra avvocati, lo scambio di informazioni. Coordina l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggiore rilievo dando istruzioni di carattere generale. Distribuisce razionalmente le cause fra gli avvocati in base al carico di lavoro, alle competenze e attitudini. Rilascia pareri su richiesta degli organi accademici, dei dirigenti, dei responsabili delle strutture didattiche scientifiche e di servizio, dei coordinatori amministrativi, segretari amministrativi, dei direttori operativi. Gestisce i capitoli di bilancio sui quali ha avuto la delega dal Direttore amministrativo.
- funzionari abilitati all'esercizio della professione iscritti all'albo speciale: hanno la rappresentanza e difesa in giudizio delle cause a loro assegnate dal Responsabile. Supportano

le strutture nella fase precontenziosa. Supportano l'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata.

- altri funzionari: svolgono attività istruttoria nelle cause patrocinata dall'Avvocatura; rilasciano pareri interpretativi della normativa di Ateneo; supportano gli uffici per l'attuazione della normativa in materia di accesso, privacy e nuove tecnologie; svolgono attività di consulenza specialistica su problematiche complesse di natura giuridica.

Articolo 4

Rappresentanza e difesa in giudizio

- Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte convenuta, su richiesta del Responsabile dell'Ufficio Legale, il Dirigente competente o il Responsabile della struttura didattica scientifica o di servizio, predispone e trasmette tempestivamente una relazione dettagliata sui fatti e la documentazione utile alla difesa in giudizio.

- Nelle cause in cui l'Amministrazione è parte attrice, i Dirigenti o i Responsabili delle strutture scientifiche didattiche o di servizio devono trasmettere al responsabile dell'Ufficio Legale la medesima documentazione di cui ai commi precedenti con una lettera di incarico ad agire in giudizio.

Articolo 5

“Spese legali e criteri per l'elaborazione della nota pro forma e modalità di ripartizione”

1. Agli avvocati dipendenti dell'Ateneo, iscritti nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, che svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università di Pisa, è riconosciuto il compenso professionale per le attività giudiziali e stragiudiziali ai sensi del D.M. 140/2012. In caso di spese liquidate in sentenza, il compenso è percepito nella misura determinata dal giudice. Nelle cause concluse con sentenza favorevole, anche non definitiva, senza liquidazione delle spese di lite, o nel caso di mancato recupero delle spese liquidate dal giudice o dall'arbitro, o nel caso di compensazione delle spese legali, agli avvocati che hanno patrocinato la causa spettano i compensi professionali con riferimento alle voci contenute nella nota spese redatta nel relativo giudizio. Alle sentenze favorevoli sono equiparate le ordinanze favorevoli, i decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, i lodi arbitrali, le transazioni giudiziali e stragiudiziali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le ragioni dell'Ateneo. Per la determinazione del compenso si fa riferimento al valore mediano riportato per scaglioni di valore della causa e per organismi giurisdizionali nelle tabelle di cui al D.M. 140/2012, salvo i casi di particolare complessità delle questioni affrontate per i quali potranno essere previste le maggiorazioni di cui al D.M. 140/2012, previa autorizzazione del Direttore generale. Per le procedure monitorie e per le convalide di sfratto si fa riferimento, ai fini della determinazione del compenso, alle tabelle approvate dal Presidente del Tribunale di Pisa e dal Presidente della Sezione Civile del medesimo Tribunale in data 17/10/2012. I compensi professionali saranno ripartiti tra gli avvocati dell'Ufficio Legale che avranno patrocinato la causa in virtù di apposito mandato agli stessi conferito dal Rettore. Alla liquidazione dei compensi professionali provvede il Direttore amministrativo con proprio provvedimento.

2. Il compenso professionale è attribuito per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata ivi compresi i collegi arbitrali.

3. Non sono dovuti i compensi professionali per le prestazioni rese nella fase conciliativa nell'ambito dei Collegi di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro, salvo in caso di esito favorevole della fase conciliativa.

4. I compensi professionali si aggiungono alla retribuzione di risultato.

5. Qualora la rappresentanza e difesa in giudizio siano state conferite alla competente Avvocatura dello Stato, ai legali interni sono riconosciuti i compensi professionali connessi alle attività procuratorie di udienza delegate agli stessi dall'Avvocatura medesima.

Articolo 5-bis
“Copertura assicurativa”

1. La responsabilità civile degli avvocati dell'Ufficio Legale e in genere i rischi connessi all'esercizio dell'attività professionale, sono coperti da polizza assicurativa stipulata a cura e spese dell'Amministrazione Universitaria

Articolo 6
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione del Senato accademico ed entra in vigore all'atto della sua emanazione.